



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 1381 del 01 OTT. 2019

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 1228/18 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE F.F.**

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 30 SET. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 33/35 del 30/09/2019 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 302020122 "RIM. SP. LEGAL"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 01 OTT. 2019, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 06 OTT. 2019

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marsella Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Visti** gli atti del Proc. Pen. n°1228/18 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa F.F. matr.73526, la quale chiede con istanza del 03/08/2019 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n°1228/18 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con provvedimento di archiviazione del GIP in data 20/05/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

**Atteso** che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza Sanitaria, Tecnica e Amministrativa, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

- 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
- 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

**Ritenuto** che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

**Considerato** che la pre-notula anticipata dalla Dott.ssa in questione non era in linea con il suddetto regolamento per cui si comunicava con nota prot. n.U-0024685 del 08/2019 il ricalcolo della parcella fatta dalla UOC AA GG in €. 2.626,42.

**Preso atto** che detta somma è stata accettata a saldo da parte della dipendente, trasmettendo la fattura n.46 del 06/09/2019 emessa per l'importo di € 2.626,42, compresa di IVA e CPA rilasciata per quietanza dallo Studio Legale Galfo e Storaci;

**Che** la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito fattura n.16 del 23/07/2019 di € 2.135,00 del Dott. Algieri Giuseppe, importo già rideterminato ai sensi dell'art. 5bis del regolamento aziendale con l'abbattimento del 30% della somma liquidata al CTU;

**Accertato** che la somma da rimborsare alla Dott.ssa F.F. matricola 73526 è complessivamente di € 4.761,42, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 175 del 22/01/2018 del Commissario Straordinario

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- o **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019
- o **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa F.F. matr.73526, definito in data 20/05/2019 con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Ragusa non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- o **Liquidare** e pagare la somma di € **4.761,42** documentata dalla fattura n.46 del 06/09/2019, emessa dallo Studio legale Associato Galfo e Storaci e dalla fattura n. 16 del 23/07/2019 del Dott. Algieri Giuseppe alla dipendente Dott.ssa F.F. matr.73526. Le generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato “rimborso spese legali ai dipendenti” che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.